

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1601 (Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOZZI CONDIVI, ERMINI e BERNARDINETTI

Annunziata il 20 ottobre 1950

Modifica all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 129, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 10 agosto 1950, n. 646 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1950, n. 200), nell'istituire la Cassa per il Mezzogiorno, all'articolo 3 si estendeva la zona di azione della Cassa, oltrechè al territorio designato nelle altre leggi riguardanti il Mezzogiorno e le isole, anche « ai comuni delle provincie di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto ».

Veniva così a riconoscersi quanto era stato più volte prospettato dalle popolazioni interessate: essere necessario che quelle zone, le quali per ragioni storiche, geografiche ed economiche, avevano sempre avuto interessi diretti col Mezzogiorno, beneficiassero delle stesse provvidenze. Infatti i comuni dell'ex circondario di Cittaducale, in provincia di Rieti, e quelli del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, pur facendo parte di due provincie e regioni diverse, costituiscono un'unica fascia, dal monte a mare, confinante con l'Abruzzo ed a questo per tradizioni, per storia, per commerci e per la stessa viabilità collegata. Le stesse condizioni di abbandono, di economia primitiva; le stesse necessità di

acquedotti, di strade, di bonifiche, di opere sanitarie, ecc., reclamavano disposizioni in loro favore uguali a quelle che si prendevano per il Mezzogiorno. L'aver infatti esclusa questa fascia di territorio da dette provvidenze aveva costituito non soltanto una privazione di quei vantaggi ad altri dati, ma aveva danneggiato maggiormente quei comuni, perchè non solo le necessarie opere pubbliche a largo respiro non si eseguivano, ma anche le modeste iniziative private preferivano spostarsi di pochi chilometri, in qualche caso di pochi metri, per andare in territorio abruzzese, beneficiando delle provvidenze a quel territorio concesse!

Con la legge del 10 agosto 1950, all'articolo 3 si è invece ottenuto che due complessi organici, due bacini montani, quello del Velino e quello del Tronto, vengano tutti compresi nel territorio nel quale opera la Cassa del Mezzogiorno con indiscutibile vantaggio e delle popolazioni e dell'economia nazionale.

Questo provvedimento ora avuto, per il quale le opere straordinarie di cui all'articolo primo della legge potranno essere eseguite risolvendo i comuni dallo stato di abbandono nel quale si trovavano, darà ai privati la

possibilità di esercitare la loro iniziativa creando industrie, piccole industrie, tanto necessarie specie nella zona montuosa, là dove le lane ed il latte degli armenti, la legna dei boschi, non hanno ancora potuto avere una lavorazione e trasformazione a carattere industriale.

È proprio per cercare di facilitare l'iniziativa privata per l'industrializzazione della zona, per lo sfruttamento di quei benefici che le opere eseguite con i fondi della Cassa del Mezzogiorno arrecheranno, che questa proposta di legge viene a voi presentata.

Tutte le precedenti provvidenze per l'industrializzazione del Mezzogiorno non comprendono le zone dei comuni dell'ex circondario di Cittaducale né quelli del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, zona invece rientrante nella influenza della Cassa.

È evidente la carenza della legge e la necessità di ovviare ad essa. Estendere i benefici della Cassa e non facilitare l'azione delle iniziative private; aprire strade, fare acquedotti, aumentare la produzione elettrica, creare un'organizzazione turistica, senza far sorgere industrie collaterali, sarebbe ed è assurdo. Tanto più quando si consideri che con queste provvidenze si tende anche a diminuire lo spopolamento della montagna ed anzi a facilitarne il ripopolamento decongestionando i grandi centri urbani, nei quali ogni anno scendono le povere popolazioni della montagna a chiedere inutilmente il pane e ad aumentare la massa dei disoccupati.

Poichè all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente norme integrative delle precedenti disposizioni legislative per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, si estendeva l'azione alla zona anche delle provincie di Latina e Frosinone, vi si propone di aggiungere anche le zone della provincie di Rieti e di Ascoli Piceno così come indicate nella legge per la Cassa del Mezzogiorno. Tale richiesta mira soltanto ad ottenere una estensione, oltre che logicamente, anche giuridicamente necessaria. Resterà ad esaminare poi (ma questo avverrà su proposta del Governo) la necessità di prorogare ulteriormente il termine di 10 anni concesso per beneficiare delle provvidenze disposte. Se infatti la Cassa del Mezzogiorno comincia soltanto ora ad agire è evidente che il termine dovrà essere prorogato a dieci anni da oggi, se si vuole che un impulso di vita nuova si ridesti nell'Italia meridionale ed insulare. Ma di questo, si ripete, si dovrà riparlare in altra sede.

Questa proposta di legge, onorevoli colleghi, ha invece una portata ben più modesta: sopperire ad una lacuna venutasi a verificare a seguito di altra legge già approvata, far coincidere la zona cui due provvidenze diverse — ma logicamente connesse — debbono essere estese in quanto entrambi le provvidenze necessariamente ad una stessa zona debbono riferirsi.

Confidiamo quindi nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, è modificato nel senso che alla lettera a) è aggiunto:

«...ed ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto...».

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.